DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETENZIONE DOMICILIARE PER IL RECUPERO DEI DETENUTI TOSSICODIPENDENTI O ALCOLDIPENDENTI

Art. 3

Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale

All'articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale:

a) al primo periodo, le parole: «o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 o otto anni nei casi di cui all'articolo 94-ter»;

b) al secondo periodo, le parole: «e di cui all'articolo 94» sono sostituite dalle seguenti: «e di cui agli articoli 94 e 94-ter»;

c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui all'articolo 94-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione e li trasmette senza ritardo, unitamente al programma terapeutico di cui al medesimo articolo 94-ter, al magistrato di sorveglianza, che provvede entro quarantacinque giorni all'eventuale applicazione della misura».

Versione in vigore dal 21 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti
Estremi	Legge 5 agosto 2026, n. 140
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-detenzione-domiciliare-per-il-recupero-dei/art-3-modifiche-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

all-articolo-656-del-codice-di-procedura-penale